

1ª SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 1 (70%)

Anno 1342 — Numero 45

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 3 novembre 1993

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARDEATA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

n. 381. Sentenza 11 giugno-28 ottobre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Detenzione di armi - Comodato di armi, - Diminuzione di pena - Amnistia - Mancata previsione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte di cassazione circa il fondamento della disciplina in differenti ragioni di politica criminale - Ragionevolezza - Richiesta di pronuncia additiva - Non fondatezza - Inammissibilità.

[Legge 2 ottobre 1967, n. 895, art. 5; legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 22; d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, art. 1, comma 1, lett. d)].

(Cost., art. 3)

Pag. 7

n. 382. Sentenza 18-28 ottobre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Sanità pubblica - Direttive CEE - Controlli veterinari e zootecnici negli scambi intracomunitari - Regione Lombardia - Competenze - Svuotamento delle attribuzioni regionali e trasferimento agli uffici statali dei compiti relativi - Erroneità dei presupposti da cui muove il ricorso - Attività di collaborazione con la Comunità spettante allo Stato - Non fondatezza - Inammissibilità.

[D.lgs. 30 gennaio 1993, n. 27, artt. 2, primo comma, lettere b) e c), 8, secondo comma, lett. b), e allegati A e B, punto 4; d.lgs. 30 gennaio 1993, n. 28, artt. 2, primo comma, lettere f) e g), 5, secondo comma; d.lgs. 30 gennaio 1993, n. 27, art. 2, terzo comma].

(Cost., artt. 76, 117 e 118)

» 10

n. 383. Sentenza 18-28 ottobre 1993.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Ordinamento penitenziario - Magistrato di sorveglianza di Ancona e Ministero di grazia e giustizia - Sottoposizione di corrispondenza epistolare e telegrafica dei detenuti al visto di controllo da parte del direttore di istituto penitenziario o di suo delegato con decreto ministeriale - Revoca da parte del Ministro della giustizia, con il decreto 15 settembre 1993, del provvedimento impugnato - Richiamo alla sentenza n. 349/1993 della Corte - Spettanza all'autorità giudiziaria il potere di sottoporre la corrispondenza a visto di controllo - Cessazione della materia del contendere

» 16

n. 384. Ordinanza 18-28 ottobre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Livello minimo imponibile ai fini dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali - Minimale giornaliero di retribuzione - Coefficienti di moltiplicazione - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(Legge 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 53)

Pag. 19

n. 385. Ordinanza 18-28 ottobre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Sentenza di condanna al pagamento di somme per crediti relativi a prestazioni di assistenza sociale - Interessi nella misura legale - Maggior danno - Obbligo di determinazione da parte del giudice - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra crediti previdenziali e crediti assistenziali - Identica questione già dichiarata costituzionalmente illegittima relativamente all'art. 442 c.p.c. (sentenza n. 196/1993) - Manifesta inammissibilità.

(C.P.C., art. 442).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 20

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 60. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 22 ottobre 1993 (della regione autonoma Valle d'Aosta).

Controlli amministrativi - Disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa - Istituzione presso ogni regione di una sezione giurisdizionale della Corte dei conti, presso la quale è chiamato a svolgere le funzioni di pubblico ministero un vice procuratore generale della Corte dei conti - Facoltà della Corte dei conti di delegare, per l'esercizio delle sue funzioni, adempimenti istruttori a funzionari di pubbliche amministrazioni e di avvalersi di consulenti tecnici - Indicazione degli atti sottoposti a controllo preventivo di legittimità (atti normativi a rilevanza esterna, atti giuridici di indirizzo, atti di programmazione comportanti spese, provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare eccedenti la normale amministrazione, contratti collettivi e provvedimenti che disciplinano l'esercizio di funzioni pubblico-amministrative relative a dipendenti delle pubbliche amministrazioni) - Previsione dei modi e contenuti del controllo successivo nei confronti delle regioni e degli enti locali - Istituzione di servizi di controllo interno in tutte le amministrazioni pubbliche per la comparazione dei costi e rendimenti e la vigilanza sulla corretta gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa - Istituzione, infine, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, di un servizio ispettivo del Ministero dell'interno col compito di redigere una relazione annuale dell'attività svolta - Interferenza dell'attività di controllo preventivo con quella esercitata per disposizione statutaria dalla commissione di coordinamento - Invasione della sfera di autonomia regionale e lesione dei principi della tassatività e insuscettibilità di estensione da parte del legislatore dei controlli sulle regioni affermato dalla giurisprudenza costituzionale - Adozione dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 229/1989.

(D.-L. 14 settembre 1993, n. 359).

(Cost., artt. 77, 100, 103, 108, 116 e 125; statuto Valle d'Aosta, artt. 2, 3, 4, 29, 38, 43 e 46)

Pag. 23

- N. 61. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 25 ottobre 1993 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Trentino-Alto Adige - Elezioni - Modifiche ed integrazioni al t.u. delle leggi regionali per l'elezione del consiglio regionale al fine di consentire la rappresentanza delle popolazioni ladine della provincia di Trento nel consiglio regionale e provinciale in analogia a quanto previsto per la provincia di Bolzano - Lamentata violazione della norma statutaria che nella provincia di Trento consente la tutela delle popolazioni ladine solo limitatamente all'aspetto culturale e all'insegnamento scolastico - Rilevata esistenza di una proposta governativa di una norma di attuazione statutaria (attualmente all'esame della commissione paritetica) volta ad estendere alle minoranze ladine in provincia di Trento alcuni benefici già previsti dallo statuto per i ladini in provincia di Bolzano.

(Legge Trentino-Alto Adige riapprovata il 24 settembre 1993).

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 62 e 102)

Pag. 30

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 381

*Sentenza 11 giugno-28 ottobre 1993***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Reati in genere - Detenzione di armi - Comodato di armi - Diminuzione di pena - Amnistia - Mancata previsione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte di cassazione circa il fondamento della disciplina in differenti ragioni di politica criminale - Ragionevolezza - Richiesta di pronuncia additiva - Non fondatezza - Inammissibilità.****[Legge 2 ottobre 1967, n. 895, art. 5; legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 22; d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, art. 1, comma 1, lett. d)].****(Cost., art. 3).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi), 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) e 1, comma 1, lett. d, del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia), promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 1992 dalla Corte d'Appello di Roma nel procedimento penale a carico di Riggi Fernando Antonio ed altro, iscritta al n. 48 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Viŝto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 maggio 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso del procedimento penale a carico di Martini Ezio, che aveva prestato a un amico, Riggi Fernando, richiestone per ragioni di difesa personale, un'arma comune da sparo, il Tribunale di Cassino aveva condannato entrambi alla pena complessiva di un anno e 5 mesi di reclusione e a lire 160.000 di multa per i reati di dazione e ricezione in comodato di armi, ai sensi dell'art. 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110. Comodante e comodatario avevano interposto gravame, chiedendo tra l'altro che, concessa loro l'attenuante prevista dall'art. 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, che consente al giudice di diminuire la pena fino a due terzi in considerazione della quantità o della qualità dell'arma, fosse applicata l'amnistia di cui al d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75.

Nell'ipotesi che la Corte di appello avesse ritenuto di uniformarsi al «contrario e dominante indirizzo giurisprudenziale formatosi — *in subiecta materia* — presso la Corte di cassazione», il difensore aveva eccepito nel corso del dibattimento, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale degli articoli 5 della legge n. 895 del 1967, 22 della legge n. 110 del 1975 e 1, comma 1, lett. *d*), del d.P.R. n. 75 del 1990.

2. — La Corte d'appello di Roma ha condiviso il contenuto dell'eccezione e ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei termini esposti dalla parte privata, sulla premessa che la corrente interpretazione dell'art. 5 della legge n. 895 del 1967 e dell'art. 22 della legge n. 110 del 1975 (consolidatasi a partire dalla sentenza n. 2061 del 22 ottobre 1982 della prima sezione penale della Corte di cassazione) non consentirebbe di accordare agli appellanti l'attenuante prevista dalla prima disposizione, che riguarderebbe i soli reati contemplati dalla legge n. 895 e non quelli di cui alla legge n. 110. Si sarebbe così creata un'evidente e macroscopica disparità di trattamento tra i venditori (abusivi) di armi e coloro che le concedono in comodato, posto che soltanto ai primi, e non anche ai secondi, è possibile riconoscere l'attenuante di cui all'articolo 5 della citata legge n. 895 e, quindi, il diritto a usufruire del provvedimento di clemenza. Tale disparità sarebbe irrazionale, giacché «nella vendita di un'arma possono intravedersi gli estremi di un fatto non meno preoccupante del momentaneo prestito di un identico ordigno». L'eguale gravità dei due tipi di fatti delittuosi e il pari allarme sociale suscitato dai medesimi avrebbe dovuto perciò comportare l'equiparazione delle discipline.

Sembrirebbe pertanto fondato il dubbio di costituzionalità, sollevato con riferimento all'art. 3 della Costituzione, del combinato disposto dei predetti articoli nella parte in cui non accorda la diminuzione di pena di cui all'art. 5 della legge ai responsabili del reato previsto dall'art. 22, e nella parte in cui non concede a questa ipotesi di reato, l'amnistia di cui al d.P.R. n. 75 del 1990.

La questione sarebbe rilevante nel giudizio, poiché il suo accoglimento comporterebbe l'applicazione del provvedimento di clemenza a entrambi gli imputati.

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità o d'infondatezza della questione. Ha osservato l'Avvocatura che l'ordinanza del giudice *a quo* muove da una interpretazione corrente secondo cui la circostanza attenuante del fatto di lieve entità prevista dall'art. 5 della citata legge n. 895 sarebbe applicabile solo alle fattispecie regolate dalla stessa legge e non anche alle violazioni contenute nell'altra legge sulle armi, la n. 110 del 1975.

Pur non ignorando che l'orientamento assunto come «diritto vivente» è senza dubbio maggioritario nella giurisprudenza di legittimità, l'Avvocatura asserisce che, per non essere questo unanime (in senso contrario avrebbe deciso Cassazione, Sez. I, 30 luglio 1981, n. 7660 e 14 dicembre 1988, n. 12456; ma, già prima, Cassazione, Sez. II, 2 novembre 1978, n. 13393) il giudice *a quo* potrebbe reinterpretare le disposizioni coinvolte per renderle conformi alla norma costituzionale che ritiene violata. L'impugnativa dell'art. 5 della legge n. 895 del 1967 risulterebbe inoltre priva di rilevanza ai fini della questione proposta.

Anche ammessa tale estensiva applicazione non ne conseguirebbe affatto l'applicazione dell'amnistia di cui al d.P.R. n. 75 del 1990 ai reati contemplati dalla normativa sulle armi contenuta nella legge n. 110 del 1975. L'art. 1, comma 1, lett. *d*), del d.P.R. invocato riguarderebbe infatti solo «i reati di cui all'art. 7 in relazione agli articoli 1, 2 e 4 della legge n. 895 del 1967 quando ricorre l'attenuante di cui all'articolo 5 della predetta legge...» e, cioè, esclusivamente le fattispecie riguardanti le armi comuni da sparo comprese nella legge n. 895, per le quali intervenga anche il giudizio di «lievità del fatto». Si tratterebbe dunque di una scelta discrezionale del legislatore, al quale soltanto compete stabilire quali reati debbano rientrare nell'ambito di applicazione dell'amnistia (si citano le sentenze nn. 59 del 1980 e 214 del 1975 nonché l'ordinanza 480 del 1991 di questa Corte).

Nella specie non ricorrerebbe, poi, una manifesta e intrinseca irragionevolezza del criterio seguito dal legislatore, che le citate decisioni individuano come unico limite alla insindacabilità delle opzioni legislative. Ciò perché tra la fattispecie di cui all'art. 22 della legge n. 110 e le altre comprese nella legge n. 895 sussisterebbero obiettive differenze di contenuto e di tutela (si cita la sentenza della Corte di cassazione, I Sez. penale, del 19 dicembre 1989, n. 17558, che ha ritenuto, in relazione al parametro costituzionale di eguaglianza, manifestamente infondata un'identica questione, sia pure con riferimento al precedente decreto concessivo di amnistia).

La questione, prima ancora di essere decisa nel merito, andrebbe dichiarata inammissibile per un doppio ordine di ragioni. Da un lato, perché il remittente farebbe richiesta di una sentenza a contenuto additivo in ambito non costituzionalmente obbligato e, perciò, riservato alla discrezionalità del legislatore (ordinanze nn. 80 del 1991, 125 del 1988 e 438 del 1987); e da un altro, perché il giudice remittente lamenterebbe non tanto un dato puramente interpretativo (riguardante l'applicazione della diminuzione a fattispecie estranee alla legge n. 895), quanto la mancanza di una vera e propria «norma di interpretazione autentica» in materia di legislazione sulle armi che, in tal modo, verrebbe a costituire una sorta di censura di incostituzionalità all'omissione del legislatore che non avrebbe inserito nell'elenco dei reati amnistiabili pure la fattispecie disegnata dall'art. 22 della legge n. 110 del 1975 (si citano, ancora: ord. n. 317 del 1991, la sent. n. 26 del 1990 e l'ord. n. 848 del 1988).

Considerato in diritto

1. — L'ordinanza di remissione chiede a questa Corte se sia costituzionalmente legittimo, in relazione all'art. 3 della Costituzione, il combinato disposto degli artt. 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e l. comma 1, lett. d), del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, là dove non consente di accordare la diminuzione di pena prevista dal citato art. 5 ai responsabili del reato di cui all'art. 22, nonché là dove non prevede di concedere a questi ultimi l'amnistia di cui al d.P.R. citato.

Si tratta, in realtà, di questione che deve essere scomposta nelle due seguenti:

A) se, in relazione all'art. 3 della Costituzione, sia legittimo l'art. 5 della legge n. 895, nella parte in cui, alla luce del diritto vivente, non sia applicabile anche alla figura del reato di comodato delle armi prevista dall'art. 22 della legge n. 110;

B) se, in relazione all'art. 3 della Costituzione, sia legittimo l'art. 1, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 75 del 1990, nella parte in cui non consente l'applicazione dell'amnistia alla figura di reato di cui all'art. 22 della menzionata legge n. 110 (comodato di armi), al contrario di quanto previsto per le figure di reato di cui agli artt. 1, 2 e 4 della già richiamata legge n. 895 (che regolano altre ipotesi delittuose in materia di armi, fra le quali anche la «cessione a qualsiasi titolo» delle stesse) quando ricorra l'attenuante di cui al predetto art. 5 della legge n. 895.

Essendo questioni successive, occorre esaminarle nel loro stretto ordine logico.

2. — Deve, anzitutto, riguardarsi la prima questione, quella che, fondandosi sul diritto vivente, lamenta l'inapplicabilità della diminuzione del fatto di lieve entità, di cui all'art. 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, anche alla figura di reato del comodato delle armi, prevista dall'art. 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

La giurisprudenza prevalente della Corte di cassazione, dopo qualche iniziale incertezza, si è stabilizzata nel senso di negare l'applicabilità dell'attenuante al di fuori delle fattispecie criminose richiamate dall'art. 5 della legge n. 895 (artt. 1, 2, 3 e 4 della medesima legge). In tal modo si è venuto superando, di fatto, l'opposto orientamento che, sulla base di sporadici precedenti della stessa Cassazione, questa Corte aveva ritenuto di avallare con la decisione n. 199 del 1982 (seguita dalla sentenza n. 382 del 1987 e dall'ordinanza n. 542 del 1988).

L'orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale l'inapplicabilità dell'attenuante del fatto di lieve entità (di cui all'art. 5 della legge n. 895) alle figure criminose disegnate dalla legge n. 110 troverebbe il suo fondamento e la sua spiegazione in differenti ragioni di politica criminale, non fa certo contrastare la norma con l'invocato principio di ragionevolezza. Tanto più che la figura di reato del comodato delle armi (art. 22 della legge n. 110) appare assai diversa da quella, da cui pure storicamente deriva, della messa in vendita delle armi (art. 1 della legge n. 895). Anzi, esso sanziona come fatto d'indubbia gravità una potenziale circolazione delle armi, in quanto ben più rapida ed efficace di quella con trasferimento a titolo definitivo qual è la cessione, specie onerosa.

Non è dunque priva d'una sua *ratio* e, perciò, non è irragionevole la previsione dell'art. 5 della legge n. 895 del 1967 (secondo l'interpretazione della Corte di cassazione) nella parte in cui delimita la sua applicabilità alle sole figure criminose disegnate da quella stessa legge.

La dichiarazione di non fondatezza della prima questione, rende inammissibile la seconda. Quest'ultima ha ad oggetto la pretesa irrazionale esclusione, dal provvedimento concessivo dell'amnistia (n. 75 del 1990), del delitto di comodato delle armi per l'ipotesi che fosse ritenuto ad esso applicabile l'attenuante prevista dall'art. 5 della legge n. 895 del 1967. Ipotesi che ha formato oggetto della prima questione di costituzionalità e con la quale si intendeva creare, attraverso una pronuncia additiva di questa Corte, una norma non esistente nell'ordinamento giuridico. Essendo stata rigettata la prima questione e, pertanto, difettando del tutto nell'ordinamento la fattispecie di reato come indicata nell'ordinanza di remissione, ne consegue l'inammissibilità della seconda questione per carenza dell'oggetto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi), sollevata, in relazione all'art. 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), dalla Corte d'Appello di Roma con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara inammissibile, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. d), del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia), sollevata, in relazione all'art. 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110, dalla Corte d'Appello di Roma, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 ottobre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C1098

N. 382

Sentenza 18-28 ottobre 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Sanità pubblica - Direttive CEE - Controlli veterinari e zootecnici negli scambi intracomunitari - Regione Lombardia - Competenze - Svuotamento delle attribuzioni regionali e trasferimento agli uffici statali dei compiti relativi - Erroneità dei presupposti da cui muove il ricorso - Attività di collaborazione con la Comunità spettante allo Stato - Non fondatezza - Inammissibilità.

[D.lgs. 30 gennaio 1993, n. 27, artt. 2, primo comma, lettere *b*) e *c*), 8, secondo comma, lett. *b*), e allegati *A* e *B*, punto 4; d.lgs. 30 gennaio 1993, n. 28, artt. 2, primo comma, lettere *f*) e *g*), 5, secondo comma; d.lgs. 30 gennaio 1993, n. 27, art. 2, terzo comma].

(Cost., artt. 76, 117 e 118).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 2, primo comma, lett. *b*) e *c*), e terzo comma; dell'art. 8, secondo comma, lett. *b*), nonché dell'all. *A* e dell'all. *B*, punto 4, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27 recante: «Attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica»;

b) dell'art. 2, primo comma, lett. f) e g); e dell'art. 5, secondo comma, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, recante: «Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari», promosso con ricorso della Regione Lombardia, notificato il 6 marzo 1993, depositato in cancelleria il 13 successivo ed iscritto al n. 18 del registro ricorsi 1993;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 luglio 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Uditi l'avv. Valerio Onida per la Regione Lombardia, l'avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l'Avv. Antonio Funari per il Sindacato Italiano Veterinari Medicina Pubblica;

Ritenuto in fatto.

1. — Con ricorso del 6 marzo 1993 la Regione Lombardia ha promosso giudizio di legittimità costituzionale, in via principale, delle norme indicate in epigrafe; premette la Regione che le funzioni in materia di controlli e vigilanza veterinaria sono state interamente attribuite alla competenza delle Regioni con l'art. 27 del d.P.R. n. 616 del 1977, conservando in capo allo Stato solo le funzioni concernenti «i rapporti internazionali e la profilassi internazionale, marittima, aerea e di frontiera, anche in materia veterinaria» (art. 6, primo comma, lett. a), della legge n. 833 del 1978). Compiti in relazione ai quali lo Stato ha conservato un apparato periferico, costituito dagli uffici veterinari di dogana interna, di porto e di aeroporto, disciplinato dal d.P.R. 31 luglio 1980, n. 614.

Ora, espone la Regione, il decreto legislativo n. 27 del 1993, nel disciplinare i controlli veterinari interni in conformità alle direttive comunitarie, e in particolare la collaborazione con i servizi competenti degli altri Stati membri e della Commissione della CEE, stabilisce, all'art. 2, primo comma, lett. b), che l'autorità dello Stato membro che formula domande di assistenza (c.d. «autorità richiedente») sia per lo Stato italiano il «Ministero della sanità che può avvalersi dei suoi uffici periferici di cui all'allegato A»; e all'art. 2, primo comma, lett. c), che le «competenti autorità» cui sono indirizzate domande di assistenza (c.d. «autorità interpellata») siano, per lo Stato italiano, solo «gli uffici di cui all'allegato A» del medesimo decreto, e cioè gli uffici statali veterinari di dogana interna, di porto e di aeroporto, con competenza territoriale corrispondente per lo più a singole regioni, ribattezzati all'uopo «uffici veterinari del Ministero della sanità per gli adempimenti degli obblighi comunitari» (allegato A). L'art. 2, terzo comma, stabilisce altresì che detti uffici «sono retti da medici veterinari con qualifica dirigenziale», elevandone quindi il rango.

In tale modo, sostiene la Regione, si riservano a detti uffici statali tutte le funzioni che, in attuazione delle direttive CEE, il decreto attribuisce alla «autorità interpellata» (cfr. ad es. gli artt. 4, 5, 6, 7, che prevedono attività di indagine, di notifica di atti e provvedimenti, di sorveglianza sulle aziende, sui depositi e sui movimenti di merci; sui mezzi di trasporto).

Ancora, l'art. 8, secondo comma, lett. b), del decreto riserva a detti uffici statali il compito di ricevere le informazioni su operazioni che sono o sembrano contrarie alla legislazione veterinaria, o sui mezzi e metodi utilizzati per tali operazioni, e di comunicarle alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati.

Ora, poiché le attività demandate a tali uffici rientrano fra le competenze di vigilanza e controllo veterinario spettanti alle Regioni, si realizzerebbe, sotto le vesti di un «adempimento» comunitario, lo svuotamento delle competenze regionali e il loro trasferimento, quanto meno in parte rilevante, agli uffici statali.

In conclusione, le disposizioni denunciate risulterebbero, ad avviso della Regione, illegittime e lesive dell'autonomia regionale per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, nonché per violazione dell'art. 76 in relazione alla legge di delega n. 142 del 1992. Quest'ultima all'art. 47 (relativo ai criteri di delega in tema di controlli veterinari) non solo non avrebbe autorizzato un riaccentramento di competenze, ma avrebbe previsto che si dovesse «individuare, tenuto conto delle funzioni attribuite, anche modalità di riorganizzazione dei servizi pubblici veterinari, sulla base di criteri di organicità, razionalità ed economicità, prevedendo, ove necessario, l'emanazione di atti di indirizzo e coordinamento alle Regioni»; accenno che presupponeva, secondo la ricorrente, che le attività disciplinate fossero poste in essere dalle Regioni e che lo Stato si limitasse ad esercitare nei loro confronti la sola potestà di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa.

Anche il coevo decreto legislativo n. 28 del 30 gennaio 1993, nel disciplinare i controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, accentrerebbe negli uffici statali, anche periferici, funzioni che spettano invece alle Regioni.

L'art. 2, primo comma, lett. *f*), del decreto designa come «autorità competente» solo il Ministero della sanità o «quello individuato» (*rectius*: quella individuata) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614; e l'art. 2, primo comma, lett. *g*), definisce come «veterinario ufficiale» solo «il medico veterinario dipendente dal Ministero della sanità o dall'autorità individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614».

Ora, argomenta la Regione Lombardia, il d.P.R. n. 614 del 1980 non è altro che il decreto delegato il quale ha disciplinato l'organizzazione, le funzioni e i compiti degli uffici periferici del Ministero della sanità, e cioè quegli «uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna, dipendenti dal Ministero della sanità» (art. 1, primo comma), che sono stati mantenuti per l'esercizio delle residue funzioni statali attinenti alla profilassi internazionale veterinaria.

Il decreto legislativo n. 28 del 1993 attribuisce invece a detti uffici i compiti di controllo veterinario, e ai soli medici veterinari dipendenti dal Ministero, o da tali uffici statali, attribuisce la qualifica di «veterinari ufficiali», e cioè di medici competenti e abilitati a svolgere determinate attività amministrative.

In particolare, l'art. 5, secondo comma, del decreto prevede delle convenzioni stipulate «con gli uffici di cui all'allegato A del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27» — e cioè con gli uffici periferici del Ministero della sanità, ribattezzati «uffici per gli adempimenti degli obblighi comunitari» — ai fini di stabilire le garanzie che i destinatari dei prodotti devono fornire allorché si registrano ai sensi dello stesso art. 5, quarto comma, lett. *a*): registrazione la quale pertanto sembra a sua volta doversi effettuare presso gli uffici statali.

Anche le predette disposizioni del decreto legislativo n. 28 del 1993 sarebbero dunque illegittime e lesive dell'autonomia regionale, per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, nonché dell'art. 76 della Costituzione in relazione ai criteri della delega, i quali, ripete la Regione, non prevederebbero affatto il riaccentramento in capo ad organi statali delle funzioni di controllo.

3. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, instando per il rigetto del ricorso.

Ad avviso della difesa del governo la tesi sostenuta dalla Regione ricorrente muove da un erroneo presupposto consistente nel ritenere che, essendo state abolite dal 1° gennaio 1993 le frontiere tra gli Stati membri, tutta la materia attenga ormai ai «controlli interni» che l'ordinamento nazionale attribuisce alla competenza regionale.

Il fatto che i controlli non si effettuino più alle frontiere (art. 1, secondo comma, del decreto legislativo n. 28 del 1993), bensì nel luogo di destinazione (art. 5, primo comma, lett. *a*) non comporta che oggetto dei controlli siano tuttora scambi intracomunitari di prodotti o addirittura importazioni da paesi terzi.

L'attribuzione di tali funzioni allo Stato risulterebbe dall'art. 4, primo comma, in fine, del d.P.R. n. 616 del 1977 («...rapporti internazionali e con la Comunità economica europea...»), nonché dall'art. 6, lett. *a*), della legge n. 833 del 1978 («i rapporti internazionali e la profilassi internazionale, marittima, aerea e di frontiera, anche in materia veterinaria...»).

Sarebbe quindi del tutto errato ritenere che tali attribuzioni statali siano venute meno per il fatto che — pur restando le relative funzioni di contenuto identico a quello precedente — i controlli sui prodotti scambiati tra Stati membri o importati da paesi terzi avvengano ora nel «territorio della Repubblica», e non più alle frontiere.

Infatti, prosegue l'Avvocatura, i due decreti legislativi nn. 27 e 28 del 1993 sono attuativi di direttive comunitarie, in forza della delega di cui all'art. 47 della legge n. 142 del 1992.

La direttiva 89/608/CEE si occupa della mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e della collaborazione tra queste e la Commissione comunitaria, nella «...prospettiva della soppressione dei controlli veterinari alle frontiere in vista della realizzazione del mercato interno...» (cfr. secondo «considerando»).

La mutua assistenza e la collaborazione sono disciplinate allo scopo di assicurare l'osservanza della legislazione veterinaria e di quella zootecnica negli scambi intracomunitari e con i paesi terzi. In sostanza, la direttiva 89/608/CEE disciplina la mutua assistenza e la collaborazione facendo riferimento ad una attività unitaria ed a livello nazionale degli Stati membri, per assicurare l'osservanza delle legislazioni veterinaria e zootecnica di matrice comunitaria (art. 2, n. 1, primo e secondo trattino).

Conseguentemente, la stessa direttiva vuole che l'autorità richiedente sia «...la competente autorità centrale di uno Stato membro...» (ivi, terzo trattino).

Le direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE si occupano dei controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno.

Per sommi capi, espone l'Avvocatura, si può dire che i controlli, effettuati prima alle frontiere, avvengono ora, di regola, nel luogo di partenza, o a campione nel luogo di destinazione, o durante il trasporto nel caso di fondati sospetti di irregolarità.

Anche la direttiva 89/662/CEE parla di «...autorità centrale di uno Stato membro...» quando definisce la «competente autorità» (art. 2, n. 4) e lo stesso fa la direttiva 90/425/CEE all'art. 2, n. 6.

Il riferimento, nelle tre direttive, alle autorità centrali degli Stati membri (quando d'ordinario il diritto comunitario non si interessa del «livello» delle autorità nazionali) conferma che il contenuto delle direttive riguarda una materia da trattare in modo unitario ed a livello nazionale.

4. — Ha depositato fuori termine atto «d'intervento» il Sindacato Italiano Veterinari Medicina Pubblica, parte ricorrente in un giudizio d'impugnazione, avanti il TAR del Lazio, di alcuni decreti del Ministero della Sanità applicativi dei decreti legislativi in esame, dichiarando di aderire alle ragioni esposte dalla Regione Lombardia.

Con separata ordinanza, pronunciata all'udienza del 6 luglio 1993, la Corte ha dichiarato inammissibile l'intervento del detto Sindacato.

Considerato in diritto

1. — La Regione Lombardia ha promosso giudizio di legittimità costituzionale, in via principale, su varie norme del decreto legislativo 30 gennaio 1993 n. 27 e del decreto legislativo 30 gennaio 1993 n. 28, recanti, rispettivamente: «Attuazione della direttiva 89/608/CEE, relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica», e «Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari».

2. — Premette la ricorrente che le funzioni in materia di controlli e vigilanza veterinaria sono state interamente attribuite alla competenza delle Regioni con l'art. 27 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, mantenendo in capo allo Stato, ai sensi dell'art. 6, primo comma, lett. *a*, della legge 27 dicembre 1978 n. 833, solo le funzioni concernenti «i rapporti internazionali e la profilassi internazionale, marittima, aerea e di frontiera, anche in materia veterinaria»; compiti per i quali lo Stato conserva un apparato periferico costituito dagli uffici veterinari di dogana interna, di porto e di aeroporto.

Sulla base di tale presupposto la ricorrente lamenta, in sintesi, che i decreti legislativi impugnati, nel dare attuazione alle citate direttive comunitarie — e cioè, nel disciplinare i controlli veterinari interni negli scambi intracomunitari, e la collaborazione con i corrispondenti servizi degli altri Stati membri al fine della corretta applicazione della legislazione veterinaria — realizzino, sotto le vesti di un adempimento comunitario, lo svuotamento delle competenze regionali in materia e il loro trasferimento, quanto meno in parte rilevante, agli uffici statali.

Conseguentemente, sostiene la Regione, tutte le norme che nei decreti in esame prevedono l'inserimento di organi e uffici statali al posto dei corrispondenti organi regionali (e cioè: art. 2, primo comma, lett. *b* e *c*, e terzo comma; art. 8, secondo comma, lett. *b*; allegato *A* e allegato *B*, punto 4, del decreto legislativo n. 27 del 1993, nonché gli artt. 2, primo comma, lett. *f* e *g*, e 5, secondo comma, del decreto legislativo n. 28 del 1993) comportano una sostanziale avocazione di funzioni rientranti nell'ambito delle competenze trasferite alle Regioni.

Dette disposizioni, ad avviso della ricorrente, risultano lesive dell'autonomia regionale per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, nonché per violazione dell'art. 76 della Costituzione in relazione all'art. 47 della legge 19 febbraio 1992 n. 142 (legge comunitaria per il 1991), che, nel dettare i criteri di delega per l'attuazione delle citate direttive, non autorizzava affatto il riaccentramento di competenze realizzato con i predetti decreti legislativi nn. 27 e 28 del 1993.

3.1. — La questione non è fondata, e, per quanto attiene ad una specifica censura, deve ritenersi inammissibile, secondo quanto di seguito si dirà.

I decreti in esame sono attuativi di direttive comunitarie, in forza della delega prevista all'art. 47 della legge 19 febbraio 1992 n. 142.

La direttiva n. 89/608, cui è data attuazione dal primo dei citati decreti, disciplina la mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e la collaborazione tra queste e la Commissione comunitaria, nella «prospettiva della soppressione dei controlli veterinari alle frontiere in vista della realizzazione del mercato interno» (cfr. secondo «considerando»), al fine di assicurare l'osservanza della legislazione veterinaria e di quella zootecnica negli scambi intracomunitari e con i paesi terzi. Poiché si fa riferimento ad un'attività unitaria a livello nazionale degli Stati membri per assicurare l'osservanza delle legislazioni di matrice comunitaria, la direttiva stessa indica «la competente autorità centrale di uno Stato membro» allorché individua l'autorità competente nelle richieste di assistenza o di collaborazione.

3.2. — Le direttive n. 89/662 e 90/425 si occupano invece dei controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari, sempre in prospettiva della realizzazione del mercato interno.

Conseguentemente all'abolizione delle frontiere tra gli Stati membri dal 1° gennaio 1993, detti controlli, prima effettuati alle frontiere, devono ora avvenire nel luogo di partenza (di regola), o nel luogo di destinazione, ovvero anche durante il trasporto, in caso di sospetti d'irregolarità.

4. — Proprio quest'ultimo punto evidenzia l'erroneità del presupposto da cui muove il ricorso; erroneità consistente nel ritenere che, poiché i controlli non si effettuano più alle frontiere, tutta la materia attenga ormai ai «controlli interni» che l'ordinamento nazionale attribuisce alla competenza regionale.

Al contrario, pur essendo evidentemente mutato il luogo dei controlli veterinari, le relative funzioni restano di contenuto identico a quello precedente, in quanto oggetto dei controlli sono tuttora gli scambi intracomunitari o le importazioni da paesi terzi; funzioni che, essendo in definitiva dirette ad assicurare, in rapporto alla Comunità ed agli altri Stati membri, il sistema dei controlli unitariamente e complessivamente considerato, ed a garantire la mutua assistenza tra Stati e la collaborazione con la Commissione CEE, devono ritenersi attribuite allo Stato ai sensi dell'art. 6, lett. a, della citata legge n. 833 del 1978.

5.1. — Alla luce delle considerazioni ora esposte tutte le censure dedotte dalla ricorrente in ordine alle singole norme impugnate risultano prive di consistenza.

5.2. — Una volta riconosciuto che le attività di collaborazione con la Comunità e di mutua assistenza con gli altri Stati membri integrano funzioni di spettanza statale, è pienamente legittimo che l'«autorità richiedente» e l'«autorità interpellata», ai sensi dell'art. 2, primo comma, lett. b e c, del decreto legislativo n. 27 del 1993, siano, rispettivamente, il Ministero della Sanità, ed i suoi uffici periferici. Inoltre, come si è già prima posto in evidenza, non solo la stessa direttiva 89/698 identifica l'autorità richiedente con la «competente autorità centrale» dello Stato membro (a conferma dell'aspetto necessariamente unitario di tali funzioni) ma è costante giurisprudenza di questa Corte che l'apprezzamento delle esigenze unitarie nell'attuazione della normativa comunitaria compete agli organi centrali dello Stato, quale destinatario dell'obbligo previsto dall'art. 189 del trattato C.E.E. di assicurare anche, ove occorra, l'uniformità delle relative misure di esecuzione (cfr. sent. n. 632 del 1988).

5.3. — Viene altresì impugnato il terzo comma del citato art. 2, il quale stabilisce che gli uffici periferici del Ministero della Sanità per gli adempimenti degli obblighi comunitari siano retti da medici veterinari con qualifica dirigenziale. In ordine a tale censura, peraltro del tutto sfornita di specifica motivazione, non può riconoscersi alcun interesse apprezzabile della Regione a sindacare il grado dei dirigenti preposti ai detti uffici, una volta riconosciuta la legittimità dell'attribuzione allo Stato delle funzioni in esame. Detta censura deve pertanto ritenersi inammissibile.

5.4. — Anche le attività descritte nell'art. 8, secondo comma, lett. *b*, in tema di collaborazione ed assistenza ad altri Stati membri attengono in piena evidenza a rapporti internazionali o comunitari, e quindi di riconosciuta spettanza statale secondo le motivazioni prima indicate.

5.5. — La Regione lamenta inoltre l'inclusione dei Prefetti fra le autorità interne di cui il Ministero dell'Agricoltura può avvalersi ed alle quali sono presentate le domande di assistenza in materia di controllo sull'applicazione della legislazione zootecnica (allegato *B*, punto 4, del decreto legislativo n. 27 del 1993).

Anche in questo caso, ad avviso della ricorrente, poiché a tali organi non spetta alcuna competenza in materia, la previsione si tradurrebbe in un parziale disconoscimento della competenza regionale e risulterebbe quindi illegittima.

Ai sensi dell'art. 10 della legge 15 gennaio 1991 n. 30 («Disciplina della riproduzione animale») deve invece riconoscersi ai Prefetti una specifica competenza proprio in materia di controllo sulla riproduzione animale ed applicazione delle relative sanzioni, e pertanto anche tale doglianza risulta infondata.

6.1. — Del pari, in ordine alle censure relative all'art. 2, primo comma, lett. *f* e *g*, del decreto legislativo n. 28 del 1993 (che identificano in uffici statali l'«autorità competente» e il «veterinario ufficiale», ai fini del decreto stesso), valgono le medesime considerazioni già espresse al punto n. 5.2. sulla natura delle funzioni di controllo veterinario e zootecnico negli scambi intracomunitari e sulla legittimità del mantenimento allo Stato (Ministero della sanità ed uffici periferici) di tali compiti.

6.2. — Parimenti infondata è la censura rivolta nei confronti dell'art. 5, secondo comma, del decreto legislativo n. 28 del 1993.

Detta norma prevede delle convenzioni stipulate «con gli uffici di cui all'allegato *A* del decreto legislativo n. 27 del 1993», e cioè con gli uffici periferici del Ministero della sanità, al fine di stabilire le garanzie che i destinatari dei prodotti devono fornire allorché si registrano quali operatori in tale settore, ai sensi dello stesso art. 5, quarto comma, lett. *a*.

Anche tale disciplina ha per oggetto l'importazione di prodotti «originari di un altro Stato membro» e, conseguentemente, in base alle ragioni fin qui esposte, le funzioni di controllo su tali scambi devono ritenersi di competenza statale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, lett. b e c, 8, secondo comma, lett. b, nonché dell'allegato A e dell'allegato B, punto 4, del decreto legislativo 30 gennaio 1993 n. 27, e degli artt. 2, primo comma, lett. f e g, e 5, secondo comma, del decreto legislativo 30 gennaio 1993 n. 28;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, del decreto legislativo 30 gennaio 1993 n. 27;

Questioni sollevate, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 ottobre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 383

Sentenza 18-28 ottobre 1993

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.**Ordinamento penitenziario - Magistrato di sorveglianza di Ancona e Ministero di grazia e giustizia - Sottoposizione di corrispondenza epistolare e telegrafica dei detenuti al visto di controllo da parte del direttore di istituto penitenziario o di suo delegato con decreto ministeriale - Revoca da parte del Ministro della giustizia, con il decreto 15 settembre 1993 del provvedimento impugnato - Richiamo alla sentenza n. 349/1993 della Corte - Spettanza all'autorità giudiziaria il potere di sottoporre la corrispondenza a visto di controllo - Cessazione della materia del contendere.****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Magistrato di sorveglianza di Ancona, iscritto al n. 17 del registro conflitti 1993, notificato il 14 maggio 1993, depositato in Cancelleria il 2 giugno successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito:

a) del decreto del vice Direttore generale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero di grazia e giustizia emesso in data 25 novembre 1992, concernente la sottoposizione al regime detentivo di cui all'art. 41-bis, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), con il quale è stato esercitato il potere di disporre la sottoposizione della corrispondenza dei detenuti a visto di controllo;

b) dei relativi provvedimenti applicativi emanati il 9 dicembre 1992 dalla Direzione della Casa Circondariale di Ancona nei confronti dei detenuti Calfapietra Natale, Soru Antonio e Adelfio Salvatore;

Visto l'atto di costituzione del Ministro di grazia e giustizia;

Udito nell'udienza pubblica del 5 ottobre 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto in fatto

I. — Con ricorso depositato il 5 febbraio 1993 il Magistrato di sorveglianza di Ancona ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti del Ministro di grazia e giustizia, in riferimento al decreto ministeriale 25 novembre 1992, per la dichiarazione che non spetta al Ministro della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il potere di disporre la sottoposizione della corrispondenza dei detenuti a visto di controllo e per il conseguente annullamento del predetto decreto, limitatamente all'art. 1, punto n. 4, nonché dei relativi provvedimenti applicativi, per violazione dell'art. 15, secondo comma, della Costituzione.

2. — Espone il ricorrente che in data 25 novembre 1992 il Ministero di grazia e giustizia ha decretato la sospensione, in attuazione dell'art. 41-*bis*, secondo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni, dell'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla citata legge, nei confronti dei detenuti individuati nel decreto stesso.

Detto decreto, tra le altre disposizioni, prevede, al punto n. 4 dell'articolo 1, la sottoposizione della corrispondenza epistolare e telegrafica dei detenuti al visto di controllo da parte del Direttore dell'Istituto penitenziario o di un suo delegato.

Successivamente, in data 9 dicembre 1992, ed in esecuzione di quanto disposto dal decreto ministeriale, venivano emanati dalla Direzione della Casa Circondariale di Ancona i provvedimenti con i quali era applicato il regime di cui al citato art. 41-*bis*, ivi compresa la sottoposizione della corrispondenza epistolare e telegrafica, in arrivo ed in partenza, a visto di controllo.

Detto decreto ministeriale — ed i relativi provvedimenti emanati dalla Direzione della Casa Circondariale di Ancona — devono ritenersi, ad avviso del ricorrente, del tutto confliggenti con il principio sancito dal secondo comma dell'art. 15 della Costituzione, secondo cui la limitazione della segretezza della corrispondenza può avvenire soltanto per atto motivato dall'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

D'altra parte, osserva il Magistrato di sorveglianza di Ancona, non è possibile sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-*bis*, secondo comma, posto che questo, nel disporre la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla legge n. 354 del 1975 che possono porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza, nulla prevede in ordine alla sottoposizione della corrispondenza al visto di controllo.

Sarebbe quindi evidente come l'ampia facoltà attribuita al Ministro di grazia e giustizia nel sospendere l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario non possa estendersi sino al punto da attribuire all'esecutivo poteri propri dell'autorità giudiziaria.

Infine, in ordine alla legittimazione a sollevare il conflitto di attribuzione, rileva il ricorrente che per giurisprudenza costante la competenza a disporre il visto di controllo sulla corrispondenza del detenuto appartiene al Magistrato di sorveglianza in via esclusiva e definitiva, nel senso cioè che contro detto provvedimento non è ammissibile né il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, né il gravame al Tribunale di Sorveglianza.

3. — Con ordinanza n. 183 del 2 aprile 1993 questa Corte ha dichiarato ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953 n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Magistrato di sorveglianza di Ancona.

Considerato in diritto

1. — Con il ricorso indicato in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Ancona ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Ministro di grazia e giustizia in riferimento al decreto ministeriale 25 novembre 1992, concernente la sottoposizione di taluni detenuti al regime previsto dall'art. 41-*bis*, secondo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), «per la dichiarazione che non spetta al Ministro di grazia e giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il potere di disporre la sottoposizione della corrispondenza dei detenuti al visto di controllo».

2. — Il magistrato ricorrente, dopo aver premesso che il decreto in esame prevede, tra le altre disposizioni, al punto n. 4 dell'art. 1, la sottoposizione della corrispondenza epistolare e telegrafica dei detenuti indicati nel decreto stesso al visto di controllo da parte del direttore dell'istituto penitenziario, ha lamentato, in sostanza, la lesione delle competenze direttamente attribuite all'autorità giudiziaria dall'art. 15 della Costituzione in tema di limitazione della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione.

3. — Con successivo decreto 15 settembre 1993 il Ministro della giustizia ha revocato, *in parte qua*, il provvedimento impugnato e, conseguentemente, l'Avvocatura generale dello Stato ha concluso per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

4. — Occorre innanzitutto affermare, in via definitiva, l'ammissibilità del conflitto di attribuzione, che questa Corte ha già dichiarato, in linea di prima e sommaria delibazione, con l'ordinanza n. 183 del 2 aprile 1993.

Sotto il profilo oggettivo ricorrono certamente i requisiti previsti dall'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), secondo cui i conflitti tra i poteri dello Stato devono avere ad oggetto «la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata fra i vari poteri da norme costituzionali»; vengono infatti in questione le competenze demandate dall'art. 15 della Costituzione all'autorità giudiziaria, in raffronto a quelle spettanti al Ministro della giustizia, ai sensi dell'art. 110 della Costituzione, in tema di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

A medesima conclusione deve giungersi sotto il profilo soggettivo, poiché non v'è dubbio che l'autorità giudiziaria (e nell'ambito di essa il Magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 18 della citata legge n. 354 del 1975, per quanto riguarda la materia in esame) sia direttamente investita dall'art. 15 della Costituzione del potere di limitare — per atto motivato e con le garanzie stabilite dalla legge — la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione; del pari, il presente conflitto è correttamente instaurato nei confronti del Ministro della giustizia, quale diretto titolare, in base al ricordato art. 110 della Costituzione, delle competenze afferenti all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, ivi compresa l'organizzazione dei servizi relativi all'esecuzione delle pene e delle misure detentive; attribuzioni il cui esercizio è assunto, in questo giudizio, come causa di menomazione delle competenze attribuite al ricorrente dall'art. 15 della Costituzione.

5. — Ciò posto, con proprio decreto del 15 settembre 1993 il Ministro della giustizia ha revocato la disposizione relativa alla sottoposizione al visto di controllo della corrispondenza dei detenuti contenuta nel decreto impugnato e in ogni altro provvedimento applicativo del citato art. 41-*bis*, secondo comma, della legge n. 354 del 1975, riconoscendo espressamente, in ossequio alla sentenza n. 349 del 1993 di questa Corte, che l'art. 15 della Costituzione riserva alla sola autorità giudiziaria il potere di sottoporre o meno detta corrispondenza a visto di controllo.

Ne deriva, pertanto, che in base al citato provvedimento di revoca ed alle motivazioni ivi contenute è venuto meno con effetto *ex tunc* l'oggetto del giudizio promosso con ricorso del Magistrato di sorveglianza di Ancona, e che perciò, in conformità alla richiesta dell'Avvocatura dello Stato, si deve dichiarare cessata la materia del contendere in ordine all'impugnato decreto 25 novembre 1992 del Ministro della giustizia.

QUESTI OTTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 ottobre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 384

Ordinanza 18-28 ottobre 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Previdenza e assistenza - Livello minimo imponibile ai fini dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali - Minimale giornaliero di retribuzione - Coefficienti di moltiplicazione - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità.****(Legge 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, terzo comma).****(Cost., artt. 3 e 53).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, prof. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1993 dal Pretore di Biella nel procedimento civile vertente tra Zoppetti Roberto ed altro e l'I.N.P.S., iscritta al n. 133 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 ottobre 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile promosso da Roberto Zoppetti e altro contro l'INPS, il Pretore di Biella, con ordinanza del 2 febbraio 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, che fissa il livello minimo imponibile ai fini dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, commisurandolo al minimale giornaliero di retribuzione stabilito per gli operai del settore artigianato e commercio, moltiplicato per 312;

che, secondo il giudice *a quo*, la norma impugnata contrasta: con l'art. 3 della Costituzione, in quanto equipara gli assicurati privi di reddito o con reddito inferiore al minimo agli assicurati con redditi superiori, senza possibilità per i primi di fornire la prova contraria; con l'art. 53 della Costituzione, perchè non considera la diversa capacità contributiva degli assicurati nonostante «la natura sostanzialmente identica ai tributi dei contributi di cui si discute»;

che nel giudizio davanti alla Corte si è costituito l'INPS chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo una dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, di non fondatezza.

Considerato che la questione è formulata senza adeguata motivazione sulla rilevanza, il giudice remittente avendo ommesso di precisare se nel caso concreto si verifichi l'ipotesi, prospettata in astratto, di mancanza di reddito o di reddito inferiore al minimo stabilito dalla norma impugnata;

che pertanto difetta il requisito di ammissibilità di cui all'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dal Pretore di Biella con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 ottobre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C1101

N. 385

Ordinanza 18-28 ottobre 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Sentenza di condanna al pagamento di somme per crediti relativi a prestazioni di assistenza sociale - Interessi nella misura legale - Maggior danno - Obbligo di determinazione da parte del giudice - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra crediti previdenziali e crediti assistenziali - Identica questione già dichiarata costituzionalmente illegittima relativamente all'art. 442 del c.p.c. (sentenza n. 196/1993) - Manifesta inammissibilità.

(C.P.C., art. 442).

(Cost., artt. 3 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, prof. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 442 del codice di procedura civile, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 24 marzo 1993 dal Pretore di Viterbo nei procedimenti civili vertenti tra Giannoccaro Giovanni e Provenzano Aniello e il Ministero dell'Interno, iscritte ai nn. 256 e 257 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 6 ottobre 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di due procedimenti civili promossi da Giovanni Giannoccaro e Aniello Provenzano contro il Ministero dell'interno per il pagamento dell'assegno di assistenza previsto dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, più interessi legali e rivalutazione monetaria, il Pretore di Viterbo, con due ordinanze del 24 marzo 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 442 cod.proc.civ., nella parte in cui non prevede l'obbligo del giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di assistenza sociale, di determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione del valore del suo credito, analogamente a quanto, in virtù della sentenza n. 156 del 1991, è stabilito per i crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale;

che, ad avviso del giudice remittente la norma denunciata determina una ingiustificata disparità di trattamento tra crediti previdenziali e crediti assistenziali, anche i secondi essendo, per la loro natura alimentare, funzionalmente assimilabili ai crediti di lavoro.

Considerato che l'identità di oggetto rende opportuna la riunione dei due giudizi, affinché siano decisi con unico provvedimento:

che la questione è già stata sottoposta a questa Corte, la quale, con sentenza n. 196 del 1993, ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 442 cod.proc.civ. nella parte in cui non prevede, quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di assistenza sociale obbligatoria, il medesimo trattamento dei crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale in ordine agli interessi legali e al risarcimento del maggior danno sofferto dal titolare per la diminuzione del valore del suo credito».

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 442 cod.proc.civ. — già dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua con sentenza n. 196 del 1993 — sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Viterbo con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 ottobre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C1102

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 60

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 22 ottobre 1993
(della regione autonoma Valle d'Aosta)*

Controlli amministrativi - Disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa - Istituzione presso ogni regione di una sezione giurisdizionale della Corte dei conti, presso la quale è chiamato a svolgere le funzioni di pubblico ministero un vice procuratore generale della Corte dei conti - Facoltà della Corte dei conti di delegare, per l'esercizio delle sue funzioni, adempimenti istruttori a funzionari di pubbliche amministrazioni e di avvalersi di consulenti tecnici - Indicazione degli atti sottoposti a controllo preventivo di legittimità (atti normativi a rilevanza esterna, atti giuridici di indirizzo, atti di programmazione comportanti spese, provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare eccedenti la normale amministrazione, contratti collettivi e provvedimenti che disciplinano l'esercizio di funzioni pubblico-amministrative relative a dipendenti delle pubbliche amministrazioni) - Previsione dei modi e contenuti del controllo successivo nei confronti delle regioni e degli enti locali - Istituzione di servizi di controllo interno in tutte le amministrazioni pubbliche per la comparazione dei costi e rendimenti e la vigilanza sulla corretta gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa - Istituzione, infine, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, di un servizio ispettivo del Ministero dell'interno col compito di redigere una relazione annuale dell'attività svolta - Interferenza dell'attività di controllo preventivo con quella esercitata per disposizione statutaria dalla commissione di coordinamento - Invasione della sfera di autonomia regionale e lesione dei principi della tassatività e insuscettibilità di estensione da parte del legislatore dei controlli sulle regioni affermato dalla giurisprudenza costituzionale - Adozione dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 229/1989.

(D.-L. 14 settembre 1993, n. 359).

(Cost., artt. 77, 100, 103, 108, 116 e 125; statuto Valle d'Aosta, artt. 2, 3, 4, 29, 38, 43 e 46).

Ricorre la regione autonoma Valle d'Aosta, in persona dell'on. presidente della giunta regionale sig. Dino Vierin, debitamente autorizzato in forza di delibera della giunta regionale n. 8059 del 24 settembre 1993, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Gustavo Romanelli, e presso di lui elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cosseria n. 5, in forza di procura per atto notar Bastrenta di Aosta in data 30 settembre 1993, rep. n. 15033, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dell'on. Presidente del Consiglio *pro-tempore*, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, nonché presso l'avvocatura generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12, per la declaratoria di illegittimità costituzionale del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359 (Disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, parte I, n. 217 del 15 settembre 1993.

La regione autonoma Valle d'Aosta, come in epigrafe rappresentata e difesa, espone quanto segue.

IN FATTO

Il d.-l. 14 settembre 1993, n. 359, meglio specificato in epigrafe, costituisce il quarto tentativo del Governo di intervenire radicalmente in una materia tanto delicata quanto quella degli strumenti di garanzia della legittimità amministrativa, che segue ai precedenti decreti-legge nn. 54, 143 e 232 del 1993, tutti oggetto di giudizi di legittimità proposti in via principale dalla ricorrente e da altre regioni.

Il decreto oggi impugnato costituisce la riproduzione del precedente citato decreto-legge 17 luglio 1983, n. 232, senza che si siano tenuti nel dovuto conto i rilievi sui profili di illegittimità, di cui era affetto quest'ultimo, dedotti dall'odierna ricorrente e da altre regioni con impugnazioni avanti codesta ecc.ma Corte.

Con il decreto in questione viene infatti dettata una riforma radicale di una fondamentale giurisdizione del nostro ordinamento, quale è quella della Corte dei conti, prevedendo fra l'altro che in tutte le regioni vengano istituite sezioni giurisdizionali della medesima corte dei conti (art. 1), presso le quali, ai sensi del successivo art. 2, secondo comma, è chiamato a svolgere le funzioni di pubblico ministero un vice procuratore generale della corte dei conti (procuratore regionale), od un altro magistrato assegnato all'ufficio. I giudizi relativi ai residenti all'estero sono devoluti, ai sensi dell'art. 1, sesto comma, alla competenza della sezione regionale per il Lazio.

L'attività dei procuratori regionali è coordinata, in base al terzo comma dello stesso art. 2, dal procuratore generale della corte dei conti.

L'ultimo comma dell'art. 3 prevede che la corte dei conti possa delegare, per l'esercizio delle sue funzioni, adempimenti istruttori a funzionari di pubbliche amministrazioni ed avvalersi di consulenti tecnici.

L'art. 7, al primo comma, delimita il campo del controllo preventivo di legittimità della corte dei conti, estendolo in particolare a:

c) «atti normativi a rilevanza esterna, atti generali di indirizzo, atti di programmazione comportanti spese»;
 d) «provvedimenti di disposizione del demanio e patrimonio immobiliare eccedenti la normale amministrazione»;

f) «autorizzazioni alla sottoscrizione di contratti collettivi, secondo quanto previsto dall'art. 51 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29»;

g) «provvedimenti che disciplinano l'esercizio di funzioni pubbliche autoritative relative ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni».

A tali previsioni espresse, se ne aggiunge un'altra, di chiusura, che prevede analogo controllo per le materie per le quali esso sia ritenuto opportuno dal Presidente del Consiglio dei Ministri (lett. 7). D'altronde, con singolare commistione di potere di controllo e di potere normativo, un analogo potere estensivo dell'ambito degli atti soggetti a controllo è attribuito (sia pure, sembrerebbe, soltanto rispetto alle amministrazioni statali) anche alle Sezioni riunite della corte dei conti (art. 7, quarto comma).

Gli atti sottoposti al controllo debbono essere pubblicati per estratto nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, in base alla previsione di cui all'art. 7, terzo comma.

Ancora l'art. 7, al secondo comma, disciplina gli effetti del controllo preventivo della corte dei conti. In base a tale disposizione, i provvedimenti sottoposti al controllo preventivo divengono esecutivi ove la Corte non ne dichiari la non conformità, a legge nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Peraltro, in base all'ultima parte del secondo comma dell'art. 7, l'esecutività è sospesa se nel termine dei trenta giorni la Corte richieda chiarimenti od elementi integrativi del giudizio.

Il sesto comma dell'art. 7 estende espressamente il controllo successivo della corte dei conti sulla gestione nei confronti delle regioni (ivi comprese, sembrerebbe, anche le regioni a statuto speciale) e degli enti locali, anche se lo vincola al «perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi statali e di programma».

L'ultima parte del settimo comma dell'art. 7 fa carico alle amministrazioni, per le quali la corte dei conti abbia formulato osservazioni, di comunicare alla Corte medesima le misure adottate.

Peraltro, l'ottavo comma dell'art. 7 demanda alle relazioni della corte dei conti anche la valutazione sul funzionamento degli organi interni.

Infine, il nono comma attribuisce alla Corte il potere di richiedere il riesame dei provvedimenti adottati dalle amministrazioni pubbliche non territoriali.

L'art. 9 istituisce invece, al dodicesimo comma, servizi di controllo interno in tutte le amministrazioni pubbliche («con il compito, di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa»); i criteri di organizzazione e la sfera di azione di tali servizi di controllo interno sono rigidamente predeterminati dal secondo e terzo comma del medesimo art. 9.

D'altronde, il quarto comma dello stesso articolo prevede che i comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani, di cui all'art. 18 del d.-l. 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, ed al d.P.C.M. 10 giugno 1992, si avvalgono dei servizi di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche, che sono peraltro tenuti a riferire a tali organi in base all'art. 9, terzo comma, ultima parte.

Infine, il successivo quinto comma del medesimo art. 9, prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell'interno, di un Servizio ispettivo del Ministero dell'interno, con una articolazione a livello provinciale e raccordo funzionale con i comitati provinciali e metropolitani testè richiamati. Le funzioni di tale servizio ispettivo, a prescindere dall'attribuzione (di cui al precedente terzo comma) di un potere di audizione dei servizi di controllo interno non sono altrimenti meglio chiarite; la seconda parte del quinto comma in discorso di limita ad attribuirgli la redazione annuale di una relazione sui risultati dell'attività ispettiva svolta (ma i cui confini non sono affatto chiariti), con indicazione dei rimedi necessari a risolvere le disfunzioni riscontrate.

Deve peraltro evidenziarsi come il decreto-legge impugnato contenga norme di tutela delle minoranze linguistiche limitatamente alle sole Sezioni giurisdizionali della corte dei conti con sede nel territorio della regione Trentino-Alto Adige (art. 1, secondo comma).

L'art. 10 autoqualifica le norme desumibili dal decreto come «norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica».

La disciplina testè richiamata è gravemente lesiva delle attribuzioni della regione autonoma Valle d'Aosta ed è illegittima per violazione degli artt. 3, 77, 100, 103, 108, 116 e 125 della Costituzione, nonché per violazione dei principi dello Statuto della regione autonoma della Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), ed in particolare dei suoi artt. 2, 3, 4, 29, 38, 43 e 46, primo comma.

IN DIRITTO

1. — Occorre preliminarmente lamentare che il Governo abbia adottato con le forme del decreto-legge delle misure che vengono a incidere fortemente sugli assetti istituzionali, e che per di più violano illegittimamente la sfera di autonomia speciale della ricorrente regione, con un coacervo di disposizioni tra loro non omogenee, e nemmeno tutte di per loro corrispondenti al titolo, e comunque non caratterizzate da alcuna esigenza di urgenza. Appare quindi evidente come siano stati travalicati i confini alla decretazione d'urgenza richiamata dall'art. 15, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che reca la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il decreto in questione, assumendo, ma non dimostrando affatto, la ricorrenza dei presupposti della «necessità» e dell'«urgenza», introduce misure che sono di assai dubbia idoneità rispetto al perseguimento dello scopo dichiarato e che minacciano di rendere ancor più complesso, lento e difficile il funzionamento della pubblica amministrazione.

Può incidentalmente aggiungersi che la reiterazione, come nel caso di specie, di decreti-legge di contenuto normativo pressoché coincidente l'uno con l'altro, senza che sia mai intervenuta la necessaria conversione in legge, appare di per sé eversiva del sistema costituzionale: in effetti sembra trattarsi di prassi non dissimile, quanto a ragioni ispiratrici e ad effetti, da quella espressamente vietata dall'art. 15, secondo comma, lett. c), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (quest'ultima disposizione, come è noto, interdice al Governo di rinnovare decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione da una delle due Camere).

La ricorrenza degli estremi della necessità e dell'urgenza è anche più dubbia, se si considera che il decreto oggi impugnato fa parte di quella stessa serie di decreti-legge, di contenuto analogo, che ormai da diversi mesi si stanno susseguendo l'uno all'altro, tutti sul presupposto di una dichiarata, ma indimostrata, urgenza. A tale serie appartengono infatti i decreti-legge, non convertiti, dell'8 marzo 1993, n. 54, del 15 maggio 1993, n. 143, e del 17 luglio 1983, n. 232. Sia pure con sfumature in parte diverse i primi, evocando anch'essi la stessa suesposta «straordinaria necessità ed urgenza», esprimevano in buona parte la medesima accentuata, ed illegittimità, tendenza a comprimere le autonomie regionali.

D'altronde, che il complesso delle norme recate dall'impugnato decreto possa in tutto od in parte rispondere ai requisiti di necessità e di urgenza da esso evocati sembra anche contraddetto dalla autoqualificazione (peraltro irrilevante) come «norme fondamentali di riforma economico-sociale».

Essendo appunto indimostrata la ricorrenza di una situazione di necessità ed urgenza, a torto evocata nella premessa, il decreto impugnato viola il precetto dell'art. 77 della Costituzione, che fa divieto al Governo di emanare decreti che abbiano valore di legge.

D'altronde, il medesimo ordine di censure sull'inesistenza rispetto all'intero provvedimento, o quanto meno rispetto a sue specifiche previsioni, dei suddetti requisiti di necessità ed urgenza è già stato ampiamente sollevato in sede di discussione presso la commissione affari costituzionali del Senato della conversione in legge del decreto 232/1993: in particolare, si è rilevato che le norme recate dal decreto, in quanto «intrinsecamente non urgenti», non presentassero i requisiti previsti dall'art. 78, terzo comma, del regolamento del Senato.

Conseguentemente, a maggioranza, la commissione ha deciso di non accogliere la proposta di riconoscere i presupposti di cui all'art. 78, terzo comma, del regolamento in ordine alle previsioni da 7 a 10 del decreto impugnato (v. seduta della 1^a commissione del Senato del 22 luglio 1993).

Può ancora aggiungersi che ben difficilmente sarebbe dimostrabile il presupposto dell'urgenza rispetto ad un intervento che ha assunto il carattere di profonda riforma giurisdizionale della corte dei conti, che peraltro trascende i limiti delle attribuzioni riservate alla stessa corte dei conti dall'art. 100 della Costituzione, al secondo comma. Infatti, quest'ultima norma della Costituzione si limita a prevedere la possibilità che, con legge, si introduca una partecipazione della corte dei conti al controllo preventivo sulla gestione finanziaria (e non, come nel decreto impugnato, su singoli atti) degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, mentre non è affatto previsto che si possa attribuire *sic et simpliciter* il controllo preventivo in questione alla medesima corte dei conti.

Inoltre, per quanto concerne le regioni, la Corte non potrebbe essere investita neanche della semplice partecipazione al controllo preventivo: per le regioni a statuto ordinario vale la tassatività dei controlli previsti dall'art. 125 della Costituzione (in base a tale principio venne da codesta ecc.ma Corte dichiarato illegittimo l'art. 2, terzo comma, lett. p), della legge n. 400/1988; cfr. Corte costituzionale, 21 aprile 1989, n. 229). A maggior ragione un tale vaglio della corte dei conti non è ammissibile per la regione ricorrente, per la quale, come si rileverà nel prosieguo del ricorso, esiste un sistema tassativo di controlli previsto dallo statuto di autonomia speciale.

Può aggiungersi che il decreto-legge impugnato si pone in contrasto anche con il secondo comma dell'art. 125 della Costituzione, che (come è evincibile dalla classificazione degli organi giurisdizionali di cui all'art. 103 della Costituzione) prevede su base regionale soltanto l'istituzione di organi di giustizia amministrativa che si inseriscono nella giurisdizione del Consiglio di Stato, quali sono gli odierni t.a.r. E non la prevede viceversa per quanto concerne la giurisdizione della corte dei conti (del resto, sia pure rispetto ad altra questione, si è sempre escluso, che la struttura su base regionale della giustizia amministrativa di cui all'art. 125 fosse applicabile anche alla corte dei conti: v. Corte costituzionale, 7 marzo 1984, n. 52; C. Conte, sez. riun., 19 aprile 1988, n. 576/A).

2. — Deve comunque rilevarsi che il decreto-legge impugnato ha un ambito di applicazione che coincide largamente con quelle materie per cui operano le riserve di legge di cui agli artt. 100, secondo e terzo comma, nonché 103, secondo comma, e 108 della Costituzione: in base a tali norme costituzionali, sono riservate alla legge (in senso formale), rispettivamente, la determinazione dei casi e delle forme in cui la corte dei conti può partecipare al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, l'indipendenza della Corte medesima di fronte al Governo, l'ambito della giurisdizione della corte dei conti al di fuori della contabilità pubblica e, infine, l'ordinamento giudiziario.

Ebbene, a prescindere dalla considerazione che, come si tenterà di dimostrare nel prosieguo del presente ricorso, il decreto-legge impugnato si è posto comunque per il proprio contenuto intrinseco in contrasto con una pluralità di precetti costituzionali, è comunque da contestare che lo strumento del decreto-legge possa tener luogo ad una legge formale. Ed invero le riserve di legge in questione (tenuto conto, fra l'altro, che sono finalizzate anche a garantire l'indipendenza della corte dei conti rispetto al Governo) non possono che avere carattere assoluto. (Nel senso dell'insufficienza, rispetto ad analoghi contenuti del d.-l. n. 54/1993, con riferimento specifico alla medesima questione, v. la relazione del prof. Correale «Trasparenza e buon andamento: sezioni unite e nuove competenze della corte dei conti» al convegno di studio di Roma, 10 giugno 1993, su «Trasparenza, legalità e buon andamento: il ruolo della corte dei conti e delle altre magistrature»). Ed ancora più di recente è stato ricordato che l'impiego del decreto-legge per modificare i contenuti di una giurisdizione come quella della corte dei conti appare criticabile anche perché tale procedura ha comportato che nemmeno è stato acquisito il parere dell'organo giurisdizionale interessato, quando persino in una fase della nostra storia politica caratterizzata da un regime non democratico, con il r.d. 9 febbraio 1939, n. 273 si prevede la necessità di acquisire il parere di Consiglio di Stato e corte dei conti relativamente a tutti i provvedimenti legislativi destinati ad incidere sulle loro attribuzioni (Correale, Prospettive per una organica gestione e conseguente tutela dei patrimoni pubblici nell'interesse oggettivo della collettività, Relazione al convegno di Perugia del settembre 1993, n. 16).

D'altro canto, nel medesimo decreto-legge impugnato si rinvengono anche disposizioni, che più incidono su alcune delle materie oggetto di riserva di legge, così generiche da rimettere di fatto al puro arbitrio del Governo la definizione del loro effettivo ambito di efficacia. Così, l'ambito di esplicazione del potere di controllo preventivo della corte dei

conti, di cui all'art. 7, è completato con una formula che consente la sottoposizione ai controlli in questione e degli atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno. Il medesimo rilievo può farsi a proposito di potere estorsivo attribuito alle sezioni riunite nella corte dei conti (rilievo cui si aggiunge la denuncia della commissione di potere di controllo e di potere normativo insita nella ricordata previsione di cui all'art. 7, quarto comma, del decreto impugnato). In relazione a quanto sopra appare ancora più palese la denunciata violazione della riserva di legge in materia di controllo della corte dei conti, di cui all'art. 100 della Costituzione, violazione che comunque sussiste anche se, per interventi che incidano nell'ambito in esame, dovesse in ipotesi ritenersi sufficiente il ricorso allo strumento del decreto-legge.

Inoltre, anche a voler prescindere dai nuovi contenuti previsti dell'azione della Corte, è lo stesso disegno delle modalità di esercizio che mette fortemente in pericolo la sfera di autonomia regionale. Infatti, mancano persino sufficienti garanzie in ordine all'indipendenza dell'esecutivo nazionale di chi in concreto è chiamato ad operare funzioni essenziali anche nell'ambito delle competenze giurisdizionali della corte dei conti. Si è infatti inopinatamente disposto, con l'art. 2, quarto comma, che la corte dei conti possa avvalersi per adempimenti istruttori, di personale delle pubbliche amministrazioni. Tale previsione, specie in quanto applicabile all'attività che la corte dei conti sarebbe chiamata a svolgere rispetto alle regioni ed agli enti locali, appare in contrasto con la garanzia di indipendenza anche delle giurisdizioni speciali, di cui all'art. 108, secondo comma, della Costituzione, espressamente estesa tanto ai pubblici ministeri che «agli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia».

3. — La disciplina in esame viene comunque ad incidere gravemente sulla stessa sfera di autonomia regionale. Essa infatti comporta l'assoggettamento dell'amministrazione regionale e degli enti locali ad un controllo preventivo della corte dei conti, diverso ed ulteriore rispetto ai controlli previsti dallo statuto di autonomia speciale della Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), nel titolo IX (art. 44 e segg.), che costituiscono un ambito chiuso, tassativamente determinato, attribuito ad organi specificamente individuati.

Per di più, tali controlli vengono ad essere predisposti per atti che sono l'espressione stessa dell'autonomia regionale, come nelle ipotesi previste dalla lett. C) dell'art. 7 (che, lo ricordiamo, contempla tutti gli atti normativi a rilevanza esterna, gli atti di indirizzo e gli atti di programmazione comportanti spese) ed incidono altresì su materie che appartengono alla competenza esclusiva della regione autonoma Valle d'Aosta. Infatti, come si è visto, le lettere d), f) e g) dell'art. 7 prevedono l'estensione del controllo preventivo rispettivamente ai provvedimenti di disposizione del demanio e patrimonio immobiliare eccedenti la normale amministrazione, all'autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti collettivi ed ai provvedimenti che disciplinano l'esercizio di funzioni pubbliche autoritative relative ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

È evidente il contrasto con le norme dello statuto che attribuiscono le materie oggetto di tali previsioni alla competenza normativa ed amministrativa regionale.

Infatti, l'art. 2, dello statuto di autonomia speciale della regione ricorrente attribuisce alla competenza primaria normativa regionale, fra l'altro, alla lett. a) l'ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e lo stato giuridico ed economico del personale, ed alla lett. f) le strade e lavori pubblici di interesse regionale. L'art. 3, lett. f) attribuisce alla competenza normativa concorrente della regione le finanze regionali e comunali. In base all'art. 4 del medesimo Statuto, alla competenza normativa regionale sia primaria che concorrente, di cui agli artt. 2 e 3, corrisponde la potestà amministrativa della regione.

Inoltre, come già esposto, è prevista la possibilità che il Presidente del Consiglio dei Ministri estenda di sua iniziativa l'ambito dei controlli in questione, con possibile ulteriore incidenza sulle competenze regionali.

4. — In ogni caso, il decreto-legge impugnato chiama ad esercitare il controllo preventivo in questione un organo non contemplato dallo Statuto di autonomia speciale, il quale, invece, all'art. 46, rimette tale ordine di attività in via esclusiva alla commissione di coordinamento, di cui al precedente art. 45. Può ricordarsi che con gli artt. 60 e segg. della legge 16 maggio 1978, n. 196 si è provveduto a dettare la disciplina di attuazione in tema di controlli. Ne consegue, fra l'altro, che il decreto-legge *de quo* comporta una gravosa duplicazione del controllo previsto.

D'altra parte, deve pure rilevarsi che soltanto la competenza normativa della regione ricorrente può essere eventualmente compressa, ai sensi dell'art. 2 dello statuto di autonomia della regione ricorrente, dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali. Nel caso di specie, ci troviamo invece nel campo dei controlli previsto dall'art. 46 dello statuto, che non conosce alcuna eccezione, e possibilità di compressione.

È da notare in particolare che la maggior parte dei provvedimenti per i quali dovrebbero operare le forme di controllo anzidette è già sottoposta alla particolare procedura di controllo anche di merito, comprensivo del potere di richiesta di riesame, previsto dall'art. 61 della legge n. 196 del 1978.

Dunque, con una legge ordinaria, si è creato *ex novo* un ordine di controlli che lo Statuto non contempla, determinando così un'interferenza e compressione dell'autonomia regionale; d'altro canto, tale potere di controllo è stato devoluto ad un organo diverso da quello a cui comunque lo Statuto riserva tale ordine di attività.

5. — Rispetto ai primi due decreti che lo hanno preceduto, quello oggi impugnato, in luogo di tentare di ovviare ai numerosi profili di incostituzionalità già puntualmente rilevati nei ricorsi a suo tempo promossi dalla Valle d'Aosta, come da altre regioni, ha seguito il decreto 232 del 1993 nell'introdurre un'ulteriore evidente ed illegittima compressione della sfera di autonomia regionale.

Infatti, come si è visto, con il secondo comma dell'art. 7, si è condizionata l'esecutività dei provvedimenti sottoposti al controllo preventivo alla mancata declaratoria di non conformità da parte della corte dei conti nel termine di trenta giorni dal ricevimento; e comunque si è data la possibilità alla corte dei conti di sospendere l'esecutività dei provvedimenti collegata alla potestà di chiedere all'ente che ha emesso il provvedimento ulteriori adempimenti.

Dunque, applicandosi tale previsione anche ai provvedimenti delle regioni, ed in particolare anche a quelli della regione autonoma ricorrente in materie di sua competenza, viene ad essere ulteriormente compressa la sfera di autonomia regionale, attraverso un rilevante condizionamento dell'esecutività dei provvedimenti regionali, per di più operato mediante controlli non previsti dallo Statuto, da organi comunque non investiti di una tale potestà da alcuna norma di livello costituzionale (e a forme di un principio di tassatività dei controlli evincibile dallo Statuto regionale).

Un'ulteriore compressione qualitativa delle competenze regionali è altresì riscontrabile nella previsione di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica degli atti sottoposti a controllo, nei termini di cui all'art. 7, terzo comma, del decreto impugnato.

6. — Il medesimo ordine di considerazioni può essere svolto *mutatis mutandis* anche (nei limiti in cui la relativa disciplina possa essere ritenuta applicabile alla regione ricorrente), per quanto concerne il controllo successivo, di cui all'art. 7, quinto comma. Tale controllo successivo, oltre a palesarsi come un'evidente ingerenza nell'autonomia regionale, in quanto attinente alla valutazione dell'efficacia dell'azione amministrativa, si trasforma in una duplicazione del controllo che il consiglio regionale è chiamato ad effettuare sull'attività della giunta regionale, in particolare per quanto concerne bilancio e rendiconto consuntivo, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto. (Né l'illegittimità viene meno per essere la Corte tenuta a riferire su tale suo operato anche ai consigli regionali).

Peraltro il decreto-legge impugnato è caratterizzato anche da un'altra grave anomalia, che contribuisce ad incidere in maniera negativa sulla sfera di autonomia regionale, dato che la determinazione dei criteri di controllo è riservata, al quinto comma dello stesso art. 7, allo stesso organo del controllo è investito, il quale è chiamato a definirli annualmente.

7. — Del tutto ingiustificata ingerenza nella sfera di auto-organizzazione della regione, e comunque compressione della potestà normativa di cui all'art. 2, lett. a) dello Statuto appare l'applicabilità anche ad essa della previsione di un servizio di controllo interno, nei termini di cui all'art. 9, primo comma, del decreto-legge impugnato, la cui funzione non è peraltro ben definita.

Ad analogo ordine di considerazioni si perviene per quanto concerne l'istituzione del servizio ispettivo del Ministero dell'interno: quest'ultimo è espressione del tutto palese di un tentativo di ingerenza da parte dell'apparato centrale dello Stato nella sfera di autonomia regionale. Tale ingerenza che viene evidenziata anche dal vincolo istituito con l'art. 10, terzo comma, ultima parte, dei servizi di controllo delle amministrazioni territoriali e periferiche rispetto al servizio ispettivo in questione.

Ma, a fronte dell'incertezza sulle finalità del servizio ispettivo del Ministero dell'interno, ogni incertezza viene meno nel decreto lì dove si tratta di caratterizzare i poteri che il servizio ispettivo in questione può esercitare (evidentemente anche nei confronti delle regioni).

8. — Per quanto concerne poi il controllo sugli atti degli enti locali ove la disciplina impugnata sia applicabile anche agli enti locali della Valle, occorre ricordare che lo statuto valdostano, con l'art. 43, attribuisce la materia alla competenza legislativa della regione, salvo il rispetto dell'armonia con i principi delle leggi dello Stato, e che la regione ha esercitato le proprie competenze con la legge regionale 15 maggio 1978, n. 11, e poi da ultimo con la legge regionale del 30 giugno 1992, riapprovata il 16 febbraio 1993, volta a sostituire la citata legge regionale n. 11 del 1978).

Inoltre, lo stesso art. 43 attribuisce anche l'attività di controllo in quanto tale sugli enti locali alla regione. È appena il caso di osservare che il procuratore regionale della corte dei conti è un organo dello Statuto, e non certamente della regione.

Dunque, il decreto-legge impugnato è illegittimo, anche in quanto comprime una competenza normativa della regione, che la regione medesima ha peraltro provveduto ad esercitare, in una materia che appartiene alla competenza normativa esclusiva della regione, ed attribuisce ad un organo dello Stato un'attività di controllo, che spetta invece alla regione, ai sensi del citato art. 43 dello Statuto regionale.

La medesima censura è peraltro riferibile anche, in parte qua, alla previsione di un potere di richiesta di riesame da parte della corte dei conti sugli atti ritenuti non conformi delle amministrazioni pubbliche non territoriali, in quanto fra esse siano ricomprese quelle assoggettate, anch'esse ai sensi dell'art. 43, primo comma, dello statuto di autonomia speciale al (solo) controllo della regione ricorrente.

9. — L'art. 38 dello Statuto di autonomia speciale della Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), al primo comma, espressamente sancisce, in principio della tutela delle minoranze linguistiche, di cui all'art. 6 della Costituzione della Repubblica, l'equiparazione nella Valle d'Aosta della lingua francese a quella italiana: il che significa che, nel territorio della Valle, non è attribuita una posizione di preminenza né alla lingua italiana, né alla lingua francese (v. in tali termini Corte costituzionale, 22 dicembre 1969, n. 156, in Cons. Stato, 1969, II, 209), essendo entrambe lingue ufficiali (così: Barbagallo, *La regione Valle d'Aosta*, Milano, Giuffrè, 1991, 119). Come ha ben evidenziato la Corte costituzionale, in Valle d'Aosta, contrariamente a quanto accade in altre regioni o provincie autonome (ed in particolare in Friuli-Venezia Giulia e nella provincia di Bolzano), si ha un bilinguismo perfetto (cfr. Corte costituzionale, 22 dicembre 1969, n. 156, cit.).

Il principio costituzionale in questione è stato tuttavia violato dal decreto impugnato, che si è limitato a prevedere (all'art. 1, secondo comma, il rispetto della normativa in materia di tutela delle minoranze linguistiche, esclusivamente per quanto concerne i procedimenti avanti le sezioni giurisdizionali (e non anche per i procedimenti di controllo), e comunque soltanto limitatamente al territorio della regione Trentino-Alto Adige Valle d'Aosta, non prevedendo per la regione Valle d'Aosta norme di tutela di segno analogo.

10. — Infine, occorre puntualizzare che non ha alcun valore l'autoqualificazione (di cui all'art. 10) del provvedimento impugnato come portatore di norme fondamentali di riforme economico-sociali. È infatti dato del tutto pacifico che una tale autoqualificazione sia di per sé priva di rilevanza, dovendosi invece attribuire una tale natura soltanto in base alla natura obiettiva del provvedimento normativo, natura che va determinata in base al suo oggetto, alla sua motivazione politico-sociale, al suo scopo, alla modificazione che possa indurre nei rapporti sociali (conf.: Corte costituzionale, 25 luglio 1984, n. 219, in *Giur. Cost.*, 1984, I, 1490).

In concreto, non sembra che una normativa, tanto di dettaglio come quella oggi impugnata, possa presentare i connotati delle norme fondamentali di riforma economico-sociale. D'altronde, codesta ecc.ma Corte ha avuto modo di evidenziare che una norma statale può legittimamente incidere sulle competenze normative delle regioni a statuto speciale, solo in quanto sia considerata «norma fondamentale di riforma economico sociale»; ed a tale fine è necessario che essa resti norma di principio, cioè norma che lasci alle regioni, nelle materie di loro competenze, uno spazio normativo sufficiente all'adattamento alla specifica realtà locale (Corte costituzionale, 15 novembre 1988, n. 1033, in *Giur. cost.*, 1988, I, 5048): proprio per il denunziato carattere di dettaglio della disciplina recata dal decreto impugnato, nel caso di specie non resta affatto alla regione ricorrente un tale margine di autonomia normativa.

Si chiede pertanto: piaccia all'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare l'illegittimità costituzionale del d.l. 14 settembre 1993, n. 359 (Disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 217, del 15 settembre 1993, ed in particolare dei suoi artt. 1, 2, 7, 9 e 10, per violazione degli artt. 3, 77, 100, 103, 108, 116 e 125 della Costituzione, nonché per violazione dei principi dello statuto della regione autonoma della Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), ed in particolare dei suoi artt. 2, 3, 4, 29, 38, 43 e 46, primo comma, con ogni relativa conseguenza e con ogni connessa pronunzia.

Roma, addì 13 ottobre 1993

Avv. prof. Gustavo ROMANELLI

N. 61

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 25 ottobre 1993.
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)*

Trentino-Alto Adige - Elezioni - Modifiche ed integrazioni al t.u. delle leggi regionali per l'elezione del consiglio regionale al fine di consentire la rappresentanza delle popolazioni ladine della provincia di Trento nel consiglio regionale e provinciale in analogia a quanto previsto per la provincia di Bolzano - Lamentata violazione della norma statutaria che nella provincia di Trento consente la tutela delle popolazioni ladine solo limitatamente all'aspetto culturale e all'insegnamento scolastico - Rilevata esistenza di una proposta governativa di una norma di attuazione statutaria (attualmente all'esame della commissione paritetica) volta ad estendere alle minoranze ladine in provincia di Trento alcuni benefici già previsti dallo statuto per i ladini in provincia di Bolzano.

(Legge Trentino-Alto Adige riapprovata il 24 settembre 1993).

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 62 e 102).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato dall'avvocato generale dello Stato e presso il medesimo domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12, contro la regione Trentino - Alto Adige in persona del presidente della sua giunta, per la dichiarazione di incostituzionalità, della delibera legislativa riapprovata a maggioranza assoluta dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige il 24 settembre 1993, comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 30 settembre 1993 e recante «modifiche ed integrazioni al t.u. delle leggi regionali per l'elezione del consiglio regionale, approvato con decreto del Presidente della giunta regionale 29 gennaio 1987, n. 2/L, al fine di consentire la rappresentanza delle popolazioni ladine della provincia di Trento nel consiglio regionale e provinciale».

Il testo legislativo, con lo stesso identico contenuto, era stato approvato una prima volta dal consiglio regionale il 17 febbraio 1993 e quindi, rinviato dal Governo con telex n. 200/1055/TA 001.02/2 in data 27 febbraio 1993.

Con la delibera legislativa in riapprovata la regione Trentino-Alto Adige intende garantire anche ai ladini della provincia di Trento la rappresentanza del proprio gruppo linguistico, tanto nel consiglio regionale che in quello provinciale, assicurata oggi, per il solo gruppo ladino della provincia di Bolzano, a norma dell'art. 62 dello statuto di autonomia secondo il quale «le leggi sulle elezioni del Consiglio regionale e di quello provinciale di Bolzano... garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino».

La delibera in epigrafe è incostituzionale in quanto non appare in linea con l'art. 62 citato dello statuto di autonomia, nonché con l'art. 102, medesimo statuto, che consente, allo stato, la tutela delle popolazioni ladine limitatamente all'aspetto culturale ed all'insegnamento scolastico.

È il caso di aggiungere che i problemi che la delibera legislativa vorrebbe risolvere sono all'esame della «Commissione paritetica» la quale sta valutando il testo di una norma di attuazione statutaria proposta dal Governo e volta ad estendere alle minoranze ladine in provincia di Trento alcuni benefici già previsti dallo statuto per i ladini in provincia di Bolzano.

Questo è infatti il tipo di normazione appropriato per soddisfare le esigenze in esame.

Tanto premesso, a norma dell'art. 55 capov. dello statuto di autonomia ed in base alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 7 ottobre 1993;

Si chiede di dichiarare la illegittimità costituzionale della delibera regionale impugnata nel suo complesso.

Si produrranno: il testo della delibera impugnata, il telex di rinvio, e la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 1993.

Roma, addì 12 ottobre 1993

Antonio BRUNO, *avvocato dello Stato*

93C1097

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopoli
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goli, 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
SALERNO
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 35/B
FORLI
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via. IV Novembre, 160
REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA S.c. a.r.l.
Via Farini, 1/M
RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico,
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
VITERBO
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrere

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campr, 72
MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE
ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
MACERATA
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annesione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

CAMPBASSO
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
LECCE
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28
MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395

ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
RAGUSA
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
Libreria MARZOCCHI
Via de' Martelli, 22 R
GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
LUCCA
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Milite, 13
PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macalfe, 37
SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7 10/11

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri & Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiola, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 345.000 - semestrale L. 188.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 63.000 - semestrale L. 44.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 193.000 - semestrale L. 105.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 63.000 - semestrale L. 44.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 193.000 - semestrale L. 105.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 664.000 - semestrale L. 366.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 11 1 1 0 0 4 5 0 9 3 *

L. 2.600